

Informativa sulla sostenibilità di cui all'art. 10 del Reg. UE 2019/2088 ("SFDR") relativa al prodotto "PATRIMONIO CRESCITA SOSTENIBILE", che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'art. 8 SFDR

	Data	Descrizione
Prima redazione	14-06-2021	Prima redazione del documento
Prima revisione	01-01-2023	Aggiornamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288
Seconda revisione	12-05-2023	Riformulazione limiti ESG
Terza revisione	22-04-2024	Riformulazione delle sezioni a) e h)
Quarta revisione	28-02-2025	Riformulazione delle sezioni a), b), g) e h)
Quinta revisione	14-04-2025	Adeguamento ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi

a) Sintesi

1. Il prodotto in oggetto, che è un fondo di fondi, promuove le caratteristiche ambientali e sociali descritte più avanti, attraverso l'investimento in fondi che a loro volta promuovono caratteristiche ambientali e sociali (art. 8 SFDR) o che hanno obiettivi di investimento sostenibile (art. 9 SFDR) o in singoli emittenti allineati a tali caratteristiche.
2. Anche se questo prodotto solo promuove caratteristiche ambientali e sociali, senza avere come obiettivo investimenti sostenibili, esso si impegna comunque ad investire almeno il 50% dei suoi asset in emittenti considerati sostenibili ai sensi della SFDR ed anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi, alla luce di un algoritmo sviluppato internamente dal Gestore. Limitatamente agli investimenti diretti in singoli emittenti, tale algoritmo prevede che siano considerati sostenibili gli emittenti che superano un test di "buona governance", un test di buona qualità ambientale e sociale e un test "di non arrecare un danno significativo" ("do no significant harm", DNSH), a sua volta basato sugli indicatori di impatto avverso (PAI); essi inoltre contribuiscono positivamente a tematiche ambientali e/o sociali. Per quello che riguarda gli investimenti in fondi, il suddetto algoritmo prevede che i fondi collegati o di terzi che replicano indici PAB o CTB sono considerati interamente investimenti sostenibili (art. 2, par. 17 SFDR). I fondi collegati che non replicano indici PAB o CTB sono considerati sostenibili per la quota identificata tramite analisi look-through, se disponibile, o per la quota minima indicata nell'informativa precontrattuale. Gli altri fondi di terzi non replicanti indici PAB o CTB sono considerati sostenibili per la quota identificata tramite analisi look-through, se disponibile, o per la quota minima indicata nell'informativa precontrattuale, a seguito della valutazione interna che analizza l'adozione di politiche di investimento sostenibile del Gestore terzo.
3. In particolare, il prodotto promuove la preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento, il rispetto dei diritti umani e sociali, la protezione della salute umana e del benessere umano, la tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance. Le caratteristiche ambientali e sociali sono promosse attivamente dai Portfolio Managers del Gestore e sono valutate dal Gestore sulla base di analisi effettuate da fornitori terzi specializzati sulle tematiche ESG, relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché delle analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta.

4. La strategia di investimento responsabile è quella di perseguire le caratteristiche ambientali e sociali descritte al punto precedente e seguendo i criteri allocativi descritti al punto successivo.
5. Almeno l'80% degli asset è investito in strumenti che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali sopra descritte (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) e che sono rappresentati da fondi collegati o di terzi art. 8 e art. 9 della SFDR o da eventuali singoli emittenti oggetto di investimento diretto caratterizzati da un ESG Combined Score superiore a 25/100. Inoltre, almeno il 50% delle attività è investito in strumenti sostenibili (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi). Fino al 20% degli asset può essere investito in strumenti di mercato monetario o liquidità, in fondi non art. 8 o 9 della SFDR e in strumenti di emittenti sprovvisti di ESG Combined Score o con un ESG Combined Score inferiore a 25/100 (purchè abbiano superato il test di good governance).
6. Le caratteristiche ambientali e sociali sono promosse attivamente dai Portfolio Managers del Gestore, nell'ambito del loro perseguimento attivo della strategia di investimento. Il team di Risk Management del Gestore controlla su base continuativa l'aderenza del portafoglio alla sua strategia.
7. Le metodologie, usate per la valutazione delle caratteristiche ambientali e sociali dei Paesi e delle aziende oggetto di investimento e per l'identificazione degli emittenti soggetti ad esclusione, sono quelle sviluppate dai fornitori terzi specificatamente selezionati dal Gestore.
8. I dati sono quelli prodotti dai fornitori terzi e possono essere o quelli resi pubblici dalle stesse aziende o stimati dal fornitore (vedi paragrafo h) più avanti); essi sono gestiti e processati elettronicamente, via flussi informatici che connettono direttamente i fornitori terzi con il team di Risk Management del Gestore.
9. Le principali limitazioni dei metodi di analisi sono rappresentate dal grado di copertura degli emittenti in portafoglio da parte dei fornitori esterni, dalle possibili imprecisioni derivanti dalla normalizzazione di sistemi di misurazione differenti utilizzati dai fornitori e dall'utilizzo di dati da loro stimati.
10. La corretta applicazione delle valutazioni ESG è assicurata dalle modalità di scarico o recepimento informatizzato delle stesse, nonché dalla parametrizzazione dei limiti ESG nel sistema di front office e di Risk Management.
11. Con riferimento alle pratiche di azionariato attivo, la SGR, oltre ad aderire ai Principi Italiani di Stewardship emessi da Assogestioni, ha predisposto una politica documentata e disponibile al pubblico "ANIMA – Politica di impegno", sintetizzata nel punto k) più avanti.
12. Non è stato designato un indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo prodotto finanziario.

b) Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Anche se il prodotto non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso investirà una quota minima del 50% dei suoi asset in emittenti definiti sostenibili ai sensi della SFDR ed anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi (sia da un punto di vista ambientale che sociale, senza soglie specifiche sui due tipi), in base ad un algoritmo interno del Gestore.

Limitatamente agli investimenti diretti in singoli emittenti, tale algoritmo prevede che siano considerati sostenibili gli emittenti che:

- rispettano una serie di criteri di esclusione;
- superano il test DNSH (definito internamente dal Gestore);
- superano il test di buona governance (definito internamente dal Gestore) e di buona qualità ambientale e sociale, fissati a un livello di 25/100 per i punteggi E e S;
- contribuiscono positivamente ad almeno uno dei tre seguenti ambiti: Transizione Climatica, Ambiente e Società. La contribuzione positiva è misurata sulla base del

coinvolgimento degli emittenti in determinate iniziative o sulla base di criteri di best-in-class, relativi a specifici fattori ambientali e/o sociali (sia i tre ambiti, che i criteri di contribuzione positiva, di cui sopra, sono definiti internamente dal Gestore).

Per quello che riguarda gli investimenti in fondi, il suddetto algoritmo prevede che:

- i fondi collegati o i fondi di terzi che replicano indici PAB o CTB sono considerati interamente investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 2, par. 17 SFDR;
- per i fondi collegati che non replicano indici PAB o CTB sono considerati investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 2, par. 17 SFDR, per la quota identificata tramite l'analisi con il look-through ove disponibile o per la quota minima di investimenti sostenibili indicata nell'informativa precontrattuale del prodotto;
- per gli altri fondi di terzi che non replicano indici PAB o CTB, sono considerati investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 2, par. 17 SFDR, per la quota identificata tramite l'analisi con il look-through ove disponibile o per la quota minima di investimenti sostenibili indicata nell'informativa precontrattuale del prodotto di terzi a seguito del processo di valutazione interna sviluppato dal Gestore, che analizza l'adozione, da parte del gestore terzo, di una politica di investimento sostenibile in linea con quella adottata dalla SGR.

La verifica che gli emittenti considerati sostenibili non causino un danno significativo ad altri obiettivi di investimento sostenibili, limitatamente agli investimenti diretti in singoli emittenti, avviene tramite un test (cosiddetto test DNSH – Do No Significant Harm), che, in coerenza con le indicazioni normative, è basato sugli indicatori principali di impatto avverso (PAI); per quanto concerne gli investimenti in fondi, la suddetta verifica si ritiene effettuata tramite gli investimenti in fondi artt. 8 e 9 SFDR con caratteristiche ambientali e/o sociali compatibili con quelle promosse da questo prodotto finanziario.

c) Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Questo prodotto finanziario promuove la preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento, e/o il rispetto dei diritti umani e sociali e/o la protezione della salute umana e del benessere umano, e/o la tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance. La promozione di tali caratteristiche è valutata dal Gestore sulla base di analisi effettuate da fornitori terzi specializzati sulle tematiche ESG, relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché delle analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta.

d) Strategia di investimento

La strategia di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario è quella di perseguire su base continuativa la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali di seguito riportate:

- la preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, come perseguite dagli emittenti governativi;
- la lotta al cambiamento climatico e l'inquinamento, mediante l'esclusione:
 - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite che rappresenti oltre l'1% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 d), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));

- degli emittenti corporate coinvolti negli altri settori della catena del valore del carbone termico, ossia nei settori della produzione di energia, fornitura di servizi a supporto dell'industria energetica, con una quota di fatturato che rappresenti oltre il 30% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
- degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di oli combustibili che rappresenti oltre il 10% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 e), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
- degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili che rappresenti oltre il 50% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 f), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB);
- degli emittenti corporate che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO₂e/kWh, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 g), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).
- il rispetto dei diritti umani attraverso l'esclusione:
 - delle aziende coinvolte nella produzione o commercializzazione di armi controverse, come le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi chimiche, biologiche, incendiarie, al fosforo bianco e nucleari, la maggior parte delle quali sono state bandite da trattati internazionali, identificate tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 a), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - dei Paesi sanzionati dalle Nazioni Unite a livello di governo centrale per sistematiche violazioni dei diritti umani, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
- la protezione della salute umana tramite l'esclusione:
 - di aziende coinvolte nella produzione e coltivazione di tabacco, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 b), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));

- il benessere umano con l'esclusione delle aziende coinvolte nel settore del gioco d'azzardo, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
- infine, relativamente alla tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance per mezzo dell'esclusione degli emittenti in violazione dei principi UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 c), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).

Si precisa che, per quanto riguarda gli investimenti diretti in singoli emittenti, le esclusioni previste dall'Articolo 12, par. 1, lettere (a-b) e (d-g) del Regolamento Delegato (EU) 2020/1818 non si applicano ai Green Bond europei emessi ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2631, in conformità con i chiarimenti ESMA del 13 dicembre 2024 riguardanti le Linee Guida sull'utilizzo di termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

Il perseguimento delle caratteristiche sopra menzionate è realizzato attraverso l'investimento in fondi art. 8 e art. 9 della SFDR o in eventuali singoli emittenti, allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo prodotto finanziario.

Inoltre, almeno l'80% degli asset del prodotto finanziario è investito in strumenti che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali sopra menzionate (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) e che sono rappresentati da fondi collegati o di terzi art. 8 e art. 9 della SFDR o da eventuali singoli emittenti oggetto di investimento diretto caratterizzati da un ESG Combined Score superiore a 25/100. Anche se questo prodotto finanziario non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso si impegna ad investire almeno il 50% delle sue attività in investimenti sostenibili (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi), come descritto nei paragrafi precedenti. Fino al 20% degli asset del prodotto può essere investito in fondi non artt. 8 o 9 della SFDR (purchè abbiano superato il test di good governance), in strumenti di mercato monetario o liquidità, e in strumenti di emittenti sprovvisti di ESG Combined Score o con un ESG Combined Score inferiore a 25/100 (purchè abbiano superato il test di good governance).

e) Quota degli investimenti

L'asset allocation strategica del prodotto finanziario è definita dal suo profilo di rischio-rendimento e attuata attraverso la modulazione dei suoi investimenti nel corso del tempo.

Almeno l'80% degli asset del prodotto finanziario è investito in strumenti che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali descritte nei paragrafi precedenti (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) e che sono rappresentati da fondi collegati o di terzi art. 8 e art. 9 della SFDR o da eventuali singoli emittenti oggetto di investimento diretto caratterizzati da un ESG Combined Score superiore a 25/100. Inoltre, anche se questo prodotto finanziario non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso si impegna ad investire almeno il 50% delle sue attività in investimenti sostenibili (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi), come descritto nei paragrafi precedenti.

Fino al 20% degli asset del prodotto finanziario (componente "#2 Altro") può essere investito in fondi non artt. 8 o 9 della SFDR (purchè abbiano superato il test di good governance), in strumenti di mercato monetario o liquidità, e in strumenti di emittenti sprovvisti di ESG Combined Score o con un ESG Combined Score inferiore a 25/100 (purchè abbiano superato il test di good governance).

Tali strumenti sono ritenuti di interesse da un punto di vista finanziario e, date le loro caratteristiche, aiutano a completare il profilo tematico, settoriale e geografico del portafoglio.

Le soglie sopra menzionate dell'80% e del 20% saranno rispettate a meno condizioni di mercato straordinarie e sempre nell'interesse dei sottoscrittori a partire dalla fine del periodo di collocamento per i fondi a scadenza e a partire dal primo giorno di quota variabile per i fondi aperti.

f) Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Le caratteristiche ambientali e sociali sono promosse attivamente dai Portfolio Managers del Gestore, nell'ambito del loro perseguimento attivo della strategia di investimento di questo prodotto finanziario. Il team di Risk Management del Gestore controlla su base continuativa l'aderenza del portafoglio a tali caratteristiche e strategia di investimento, avendo sempre come riferimento i dati ESG resi disponibili dai fornitori terzi utilizzati. Qualunque deviazione dalle linee di indirizzo (dovute per esempio a movimenti dei prezzi o variazioni dei punteggi ESG degli emittenti oggetto di investimento) è analizzata dal Gestore, valutando eventuali interventi sul portafoglio, tenendo sempre in considerazione gli interessi del prodotto e dei suoi sottoscrittori.

g) Metodologie

Le metodologie, usate per la valutazione delle caratteristiche ambientali e sociali dei Paesi e delle aziende oggetto di investimento e per l'identificazione degli emittenti soggetti ad esclusione, sono quelle sviluppate dai fornitori terzi utilizzati. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito delle società, che sono tra le più conosciute sul mercato e le cui competenze professionali sono la miglior garanzia sulla qualità dei loro dati ESG.

h) Fonti e trattamento dei dati

I dati, usati per la valutazione delle caratteristiche ambientali e sociali dei Paesi e delle aziende oggetto di investimento e per l'identificazione degli emittenti soggetti ad esclusione, sono quelli prodotti dai fornitori terzi utilizzati e possono essere o quelli resi pubblici dalle stesse aziende o stimati (dal fornitore). A questo proposito si evidenzia che, nello specifico, il fornitore utilizzato per l'asset class corporate fa uso solo di dati resi pubblici dalle società, mentre il fornitore utilizzato per l'asset class governativa mediamente fa uso di dati stimati per il 27,50%. Inoltre, è ragionevole ipotizzare che l'uso di dati stimati diminuirà nel tempo, dato l'imminente obbligo per le società di pubblicare una serie più ampia di informazioni e dati relativi alla sostenibilità.

Al momento il Gestore non utilizza dati ESG stimati internamente.

I dati sono gestiti e processati elettronicamente, via flussi informatici che connettono direttamente i fornitori terzi con il team di Risk Management del Gestore.

i) Limitazioni delle metodologie e dei dati

Le principali limitazioni dei metodi di analisi sopra descritti sono rappresentate dal grado di copertura degli emittenti in portafoglio da parte dei fornitori esterni, dalle possibili imprecisioni derivanti dalla normalizzazione di sistemi di misurazione differenti utilizzati dai fornitori e dall'utilizzo di dati da loro stimati.

j) Dovuta diligenza

La corretta applicazione delle valutazioni ESG a questo prodotto finanziario è assicurata dalle modalità di scarico o recepimento informatizzato delle stesse dai provider terzi utilizzati, così come svolte dalla funzione interna di Risk Management. Inoltre, gli elementi vincolanti della strategia sono tradotti in limitazioni agli investimenti, che vengono definite dal Comitato ESG del Gestore, approvate dal suo Comitato Prodotti e portate all'attenzione del CdA. Tali restrizioni quantitative sono infine applicate al sistema di controllo limiti dal team di Risk Management.

k) Politiche di impegno

Con riferimento alle pratiche di azionariato attivo, la SGR, oltre ad aderire ai Principi Italiani di Stewardship emessi da Assogestioni sulla base dell'EFAMA Stewardship Code, ha predisposto una politica documentata e disponibile al pubblico (si veda "ANIMA – Politica di impegno") in cui descrive come:

- monitora le società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario;
- dialoga con le società partecipate;
- esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni;
- collabora con altri azionisti;
- comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate;
- gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno.

l) Indice di riferimento designato

Non è stato designato un indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo prodotto finanziario.